

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "CENTRO STUDI ARGO ETS"

Articolo 1 - Denominazione – Sede – Durata

1.1 È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale e al D.Lgs. 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione denominata "Centro Studi Argo, politiche per la società ETS", in forma abbreviata "Centro Studi Argo ETS". L'acronimo ETS o la locuzione "Ente del Terzo Settore" sarà utilizzabile solo successivamente all'iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

1.2 L'Associazione ha sede nel Comune di Torino, all'indirizzo risultante dalla relativa deliberazione del Consiglio Direttivo; detto indirizzo potrà essere variato all'interno dello stesso comune con successive deliberazioni del Consiglio medesimo, ferma restando l'esclusiva competenza dell'Assemblea straordinaria dei soci in ordine al trasferimento della sede in Comune diverso che comporta modifica statutaria.

1.3 La durata dell'Associazione non è predeterminata ed essa potrà essere sciolta con delibera dell'Assemblea straordinaria con la maggioranza prevista all'articolo 11 del presente Statuto.

Articolo 2 - Scopo e attività dell'Associazione

2.1 L'Associazione è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica, senza scopo di lucro ed esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

2.2 L'associazione persegue i seguenti scopi:

1. aggregare i contributi di studiosi di varia estrazione politica e culturale, di operatori e dirigenti di organismi no profit, di esponenti politici e di dirigenti delle pubbliche amministrazioni, di cittadini impegnati nella progettazione e implementazione di politiche pubbliche e riforme istituzionali e amministrative
2. trasformare in proposte politiche pubbliche gli esiti del lavoro culturale ed educativo dell'ampio movimento dal quale ha preso avvio il Centro Studi, inserito coerentemente nella tradizione del pensiero democratico e riformista
3. diventare un luogo di incontro, uno strumento di riflessione pubblica, un'istituzione di ricerca, di consulenza e di formazione, un catalizzatore di professionalità e competenze, attorno all'obiettivo della promozione di capitale sociale e culturale
4. tutelare, promuovere e valorizzare i beni d'interesse artistico e storico, ivi compresi materiale archivistico e raccolte librerie.

2.3 Per la realizzazione degli scopi di cui sopra, l'Associazione esercita, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, le seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lettera d);
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (lettera f);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato (lettera i);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lettera h);



- formazione universitaria e post-universitaria (lettera g).
- progetti concernenti interventi e prestazioni sanitarie (lettera b) e/o prestazioni socio-sanitarie (lettera c)

2.4 In particolare, l'Associazione opera mediante:

1. gruppi di lavoro e di ricerca multidisciplinari volti alla produzione di ricerche, documenti, consulenze e proposte di riflessione pubblica
2. attività divulgativa attraverso ogni forma di comunicazione, convegni, seminari
3. attività di informazione e ricerca applicata di pubblico interesse, elaborando progetti di ricerca ed educazione
4. attività editoriali e ogni forma di comunicazione (fra le quali: cartacea, informatica, telematica, multimediale, filmica, fotografica, televisiva, radiofonica, illustrativa, artistica in genere, anche con l'ausilio delle reti online e tramite la gestione di siti internet);
5. conservazione, incremento e facilitazione dell'accesso all'archivio e al materiale bibliografico messo a disposizione dai soci.
6. Progetti di carattere socio-sanitarie e di interesse sociale

2.5 L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'Associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.

2.6 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

2.7 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie, nei limiti di quanto previsto dal vigente Codice del Terzo Settore.

2.8 L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 3 - Patrimonio e risorse economiche

3.1 Il patrimonio dell'Associazione durante la vita della stessa è indivisibile ed è costituito dai beni mobili, immobili, crediti, liquidità e disponibilità bancarie in genere che sono o diverranno di titolarità dell'Associazione.

3.2 L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da: a) quote associative e contributi degli aderenti; b) contributi di privati, siano essi persone fisiche o giuridiche; c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; d) contributi di organismi internazionali; e) donazioni e lasciti testamentari; f) rimborsi derivanti da convenzioni; g) entrate derivanti da attività diverse, secondarie e strumentali di cui all'art. 6 del D.Lgs. 117/2017; h) proventi da raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 117/2017; i) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla normativa vigente.

3.3 L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il trentuno dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio di esercizio in conformità alla normativa vigente e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Il bilancio è depositato presso la sede dell'Associazione, almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni socio.

3.4 È fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali statutariamente previste. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 117/2017.

Articolo 4 - Categorie di soci

4.1 L'Associazione prevede le seguenti categorie di soci: a) Soci Ordinari: sono coloro che aderiscono all'Associazione, condividono gli scopi associativi, partecipano attivamente alla vita dell'Associazione e godono di tutti i diritti sociali, compreso il diritto di voto e di elettorato attivo e passivo; b) Soci Sostenitori: sono coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, contribuiscono alla realizzazione delle sue finalità mediante versamenti in denaro, donazioni di beni o prestazioni professionali di particolare rilievo, nella misura minima stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo. I Soci Sostenitori possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto né diritti di elettorato attivo o passivo.

4.2 Il numero dei Soci Ordinari e Soci Sostenitori è illimitato.

4.3 L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo quanto previsto al successivo art 5.

Articolo 5 Acquisto della qualità di socio

5.1 L'ammissione di un nuovo socio, sia esso Ordinario o Sostenitore, è deliberata dal Consiglio Direttivo secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte.

5.2 La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati, specificando la categoria di appartenenza.

5.3 Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

5.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

5.5 La qualità di socio è intrasmissibile

Articolo 6 Perdita della qualità di socio

6.1 La qualità di socio, sia Ordinario che Sostenitore, si può perdere a causa di: a) recesso, che deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo; b) esclusione, qualora il socio abbia tenuto un comportamento gravemente incompatibile con gli scopi dell'Associazione; c) mancato pagamento della quota associativa annuale, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito scritto; d) morte.

6.2 L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un socio, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

6.3 La perdita della qualifica di socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica, qualifica o incarico ricoperti nell'ambito dell'Associazione.

6.4 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Articolo 7

Dritti e doveri dei soci

7.1 I Soci Ordinari godono dei seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'Associazione;
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi di cui facciano parte, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo statuto;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da evadere entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

7.2 I Soci Sostenitori godono dei seguenti diritti:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni;
- partecipare alle assemblee, senza diritto di voto;
- ricevere aggiornamenti periodici sulle attività dell'Associazione;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo, da evadere entro 15 giorni dalla presentazione della richiesta.

7.3 I soci che prestano attività di volontariato devono essere assicurati dall'organizzazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità all'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

7.4 Tutti i soci, sia Ordinari che Sostenitori, sono obbligati:

- ad osservare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti ed all'interno dell'Associazione;
- a versare nei termini previsti la quota associativa annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e in nessun caso può essere restituita.

Articolo 8 - Organi dell'Associazione

8.1 Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente, l'Organo di Controllo (qualora nominato nei casi previsti dalla legge), il Collegio dei Probiviri (se nominato), i Comitati Tecnici (ove istituiti),

Articolo 9 Assemblea dei soci

9.1 L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione, regola l'attività della stessa ed è composta da tutti i Soci Ordinari.

9.2 Hanno diritto di intervenire e di esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i Soci Ordinari iscritti nel libro dei soci e in regola con il pagamento della quota associativa annuale. I Soci Sostenitori possono partecipare all'Assemblea, ma non hanno diritto di voto.

9.3 Ciascun Socio Ordinario dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro Socio Ordinario, conferendo allo stesso delega scritta. Nessun socio può rappresentare più di tre associati nelle assemblee che abbiano meno di 500 soci e più di cinque associati nelle assemblee con un numero di soci pari o superiore a 500.

9.4 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua mancanza, dal Vicepresidente o dal Consigliere più anziano di età. Il Presidente dell'Assemblea è assistito da un Segretario, designato tra i soci intervenuti all'adunanza con il voto della maggioranza degli stessi.

9.5 L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Essa deve inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità oppure quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci Ordinari aventi diritto di voto.

9.6 L'avviso di convocazione è inoltrato per iscritto con 15 (quindici) giorni di anticipo e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima convocazione e della eventuale seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

9.7 In caso di mancata convocazione formale o mancato rispetto del termine di preavviso, sono ugualmente valide le adunanze cui partecipino, di persona o per delega, tutti i Soci Ordinari.

9.8 Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.

9.9 L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria l'Assemblea convocata per la modifica dello Statuto, per il trasferimento della sede legale in un diverso Comune oppure per lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Articolo 10 Assemblea ordinaria dei soci

10.1 L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza dei Soci Ordinari aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci Ordinari intervenuti o rappresentati. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardino la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

10.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono validamente assunte quando vengono approvate dalla maggioranza dei Soci Ordinari presenti o rappresentati.

10.3 L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro 4 (quattro) mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

10.4 L'Assemblea ordinaria:

- elegge i componenti del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo (se previsto per legge o se facoltativo) e del Collegio dei Probiviri;
- approva il bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta;
- discute ed approva i programmi di attività;

- elegge tra i Soci Ordinari i componenti del Consiglio Direttivo, approvandone preventivamente il numero;
- ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo dimissionari, decaduti o deceduti;
- approva gli eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- delibera sulla quota associativa annuale per entrambe le categorie di soci;
- delibera sull'esclusione dei soci;
- delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'Associazione stessa;
- determina i limiti di spesa e approva i rimborsi massimi previsti per i soci che prestino attività di volontariato. Tali spese devono essere opportunamente documentate;
- approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento dell'attività dell'Associazione.

10.5 I verbali delle deliberazioni assembleari devono essere pubblicati mediante affissione presso la sede sociale e trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea, tenuto a cura del Presidente o in caso di sua impossibilità dal Vicepresidente.

Articolo 11 - Assemblea straordinaria dei soci

11.1 La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dal precedente articolo 9.

11.2 L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche del presente statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci Ordinari e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

11.3 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci Ordinari.

Articolo 12 - Consiglio Direttivo

12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) sino ad un massimo di 7 (sette) Consiglieri che durano in carica per 3 (tre) esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione dei Consiglieri per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

12.2 I Consiglieri sono rieleggibili per più mandati. L'Assemblea che procede alla elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno all'eliggendo Consiglio Direttivo.

12.3 Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il Tesoriere ed il Segretario.

12.4 Il Tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'Associazione; cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio Direttivo.

12.5 Il Segretario coadiuva il Presidente nell'esecuzione delle attività esecutive che attuano le deliberazioni degli organi collegiali ed ha i seguenti compiti:

- redige e conserva i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- cura la tenuta e l'aggiornamento del libro dei soci;
- provvede alla corrispondenza dell'Associazione e all'archiviazione della documentazione;

- ha potere di firma, disgiunta rispetto a quella del Presidente, su atti e documenti di ordinaria amministrazione, mandati di pagamento, corrispondenza, contratti fino a un limite di spesa stabilito dal Consiglio Direttivo, oltre che sulla corrispondenza ordinaria;
- cura i rapporti con i soci e con i soggetti esterni, pubblici e privati, con cui l'Associazione intrattiene relazioni;
- coordina le attività organizzative interne dell'Associazione.

12.6 In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

12.7 Qualora per dimissioni o per altre cause venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, cessa l'intero Consiglio e i Consiglieri rimasti in carica devono senza indugio convocare l'Assemblea dei soci, affinché provveda alla nomina del nuovo organo amministrativo; fino a tale momento i Consiglieri rimasti in carica conservano il potere di compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

12.8 Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il limite massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

12.9 Il Consiglio Direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli che la legge o il presente statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

- attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea;
- redige e presenta all'Assemblea il bilancio di esercizio e la relazione sull'attività svolta;
- delibera sulle domande di nuove adesioni;
- sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;
- sottopone all'approvazione dell'Assemblea gli importi delle quote sociali annue per i soci;
- stabilisce annualmente la quota minima di contribuzione per i Soci Sostenitori;
- ha facoltà di costituire Comitati tecnici, a cui partecipano soci e/o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti;
- individua le attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale.

12.10 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano di età.

12.11 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente almeno ogni 6 (sei) mesi e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2 (due) componenti.

12.12 La convocazione è inoltrata per iscritto con 7 (sette) giorni di anticipo e deve indicare gli argomenti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipino tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12.13 I verbali delle sedute del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono trascritti nel libro verbali delle riunioni e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

12.14 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

Articolo 13 - Presidente

13.1 Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, dura in carica 3 (tre) esercizi ed è rieleggibile.

13.2 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'Associazione; convoca e presiede il Consiglio Direttivo, del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca e presiede l'Assemblea dei soci.

13.3 In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni spettano al Vicepresidente o, in mancanza anche di quest'ultimo, al membro più anziano di età del Consiglio Direttivo.

13.4 Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione.

Articolo 14 - Organo di Controllo

14.1 L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato nei casi previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017, ovvero quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

14.2 L'Organo di Controllo è nominato altresì nei casi in cui l'Assemblea dei soci lo ritenga opportuno.

14.3 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di organo monocratico, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento.

14.5 L'Organo di Controllo esercita anche la revisione legale dei conti al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017 o nel caso in cui l'Assemblea deliberi di avvalersi della facoltà a norma dell'art. 30, comma 6 del D.Lgs. 117/2017. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Articolo 15 - Il Collegio dei Probiviri

15.1 Qualora lo reputi opportuno, l'Assemblea dei soci può istituire il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri da scegliersi tra i soci che non facciano parte del Consiglio Direttivo. Il Collegio dei Probiviri resta in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio relativo al terzo esercizio della carica. I Probiviri sono rieleggibili.

15.2 Il Collegio dei Probiviri, ha la funzione di dirimere, di propria iniziativa o su istanza di un socio o di un organo dell'Associazione, ogni e qualsivoglia controversia tra i soci, tra questi e l'Associazione o suoi organi, nonché tra organi dell'Associazione, decidendo secondo equità e quale collegio di arbitri irrituali, pronunciando in modo inappellabile decisioni in merito e compiendo ogni relativa attività istruttoria.

15.3 Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

15.4 Il Collegio dei Probiviri si riunisce ogniqualvolta il suo Presidente lo ritenga opportuno, nonché qualora ne facciano richiesta almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o un socio interessato alla vertenza da dirimersi.

15.5 Le deliberazioni del Collegio dei Probiviri sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti. I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti nel libro delle riunioni e deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Articolo 16 - Comitati Tecnici

16.1 Nell'ambito delle attività approvate dell'Assemblea dei soci, il Consiglio Direttivo ha facoltà di costituire Comitati Tecnici a cui partecipino soci e/o esperti non soci, aventi la funzione di curare la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti, ovvero funzioni consultive in merito a progetti che l'Associazione intenda promuovere.

16.2 Il Consiglio Direttivo stabilisce gli ambiti di azione e le linee di intervento dei singoli Comitati e ne nomina il coordinatore.

Articolo 17 - Libri sociali

17.1 L'Associazione deve tenere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 117/2017, i seguenti libri: a) il libro dei soci; b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea; c) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; d) il libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato; e) il libro delle riunioni e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri, se nominato.

17.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; il libro di cui alla lettera d) è tenuto a cura dell'Organo di Controllo; il libro di cui alla lettera e) è tenuto a cura del Collegio dei Probiviri.

17.3 I libri sociali sono tenuti presso la sede dell'Associazione e possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Articolo 18 - Scioglimento

18.1 L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con la maggioranza di cui al precedente articolo 10.3.

18.2 In caso di scioglimento l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione.

18.3 In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore.

Articolo 19 - Rinvio

19.1 Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni e, in quanto compatibili, le norme previste dal Codice civile in materia di associazioni.

Articolo 20 - Clausola arbitrale

- 20.1. Qualsiasi controversia concernente il presente atto, comprese quelle relative alla sua interpretazione, validità, esecuzione e risoluzione, sarà risolta in conformità del Regolamento di Arbitrato dell'Associazione Italiana per l'Arbitrato – e nel rispetto delle norme inderogabili degli artt. 806 ss. del Codice di procedura civile italiano – da un Arbitro unico da designarsi secondo detto Regolamento.
- 20.2. L'Arbitro deciderà in via rituale secondo diritto; il procedimento sarà celebrato, ed il lodo reso, in lingua italiana. Sede dell'arbitrato sarà Torino.

Registrato a Agenzia delle Entrate
Ufficio Locale di Torino 4
n. 22/05/2008 n. 244
Serie 3 - versati € 232
€ deciso

IL DELEGATO
La Funzionaria
Francesca MONCALVO (*)
(*) Firma su delega del Direttore Provinciale

